



ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO n. 416

Udine, 30 luglio 2012

OGGETTO: ARTICOLO 1b DEL CALENDARIO DI PESCA 2012. CATTURA DEL GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA (*Procambarus clarkii*).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale del 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia) istitutiva dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il calendario di pesca sportiva per l'anno 2012 adottato dal Consiglio direttivo dell'ETP con Deliberazione n. 17/CD/2011 del 25 ottobre 2011 approvato con decreto dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 2287 del 3 novembre 2011, che all'articolo 1b vieta la cattura dei gamberi autoctoni d'acqua dolce e stabilisce che la cattura del Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) è consentita nelle aree, per i periodi e con le modalità ed attrezzature individuate con apposito decreto del Presidente dell'Ente;

CONSTATATO che le specie indigene di crostacei d'acqua dolce appartenenti ai generi *Astacus*, *Austropotamobius* e *Potamon* risultano inserite negli elenchi delle specie di interesse regionale individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 74/2009, per le quali vige la protezione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) tesa ad evitare non solo la cattura ma anche la perturbazione durante la fasi del ciclo riproduttivo, la distruzione e la raccolta di uova, il danneggiamento e la distruzione dei siti di riproduzione, la detenzione, lo scambio, il trasporto e il commercio;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2009 l'ETP ha condotto uno studio al fine di verificare la distribuzione e la quantità di Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) presente in Friuli Venezia Giulia, verificarne lo stato sanitario, nonché lo stato anatomico e funzionale e la capacità di trasmissione di eventuali agenti patogeni in grado di colpire i crostacei indigeni;

PRESO ATTO che lo studio citato ha evidenziato alcune patologie trasmissibili dal Gambero rosso della Louisiana alle specie indigene di crostacei d'acqua dolce, nonché la sua capacità di bioaccumulo di metalli pesanti nella carni e la sua potenziale tossicità in presenza di fitotossine da cianobatteri o alghe tossiche, e dei conseguenti rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha ammesso al cofinanziamento del Programma Life+ per l'anno 2010 il progetto "Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia - Rarity" identificato con il numero LIFE10NAT/IT/000239, presentato dall'ETP, in qualità di beneficiario coordinatore, congiuntamente ad altri beneficiari associati;

CONSIDERATO che il progetto Rarity si prefigge l'attuazione di iniziative di contrasto alla diffusione del Gambero rosso della Louisiana in quanto specie invasiva, lo sviluppo di attività di tutela dei gamberi di fiume autoctoni del Friuli Venezia Giulia, nonché la realizzazione di una importante attività di monitoraggio delle popolazioni di entrambe le specie nonché la definizione, ad opera dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dello stato sanitario dei gamberi;

CONSIDERATO che il *P.clarkii* è vettore della peste del gambero (afanomicosi), una patologia estremamente pericolosa per la sopravvivenza delle popolazioni di gambero autoctono, e che tale malattia è facilmente trasferibile dall'uomo, anche in modo accidentale, qualora non vengano rispettate rigide regole igienico-sanitarie e protocolli di disinfezione;

VALUTATO pertanto indispensabile, prima di consentire la libera cattura del Gambero rosso della Louisiana, procedere all'acquisizione di ulteriori informazioni dettagliate sulla sua diffusione nelle acque interne della Regione, nonché sulla potenziale tossicità delle sue carni e la capacità di trasmettere malattie;

VISTI i precedenti propri decreti n. 490 del 13 settembre 2010, prorogato fino al 31 luglio 2012 con decreto n. 403 del 29 luglio 2011, che dispongono limitazioni alla cattura del Gambero rosso della Louisiana;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2494 del 29 dicembre 2011 con la quale sono state approvate le Misure di conservazione dei 24 Siti di importanza comunitaria (SIC) della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia, che vietano in tali territori la cattura, l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni, a cui appartiene la specie Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che analoghi divieti sono compresi nelle bozze delle Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale, in corso di adozione da parte della Regione;

DECRETA

- 1) Sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia è consentita la cattura del Gambero rosso della Louisiana esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ETP ad opera del personale dell'ETP, o da questo autorizzato o ad esso afferente in qualità di guardia ittica volontaria o di collaboratore ittico volontario;
- 2) gli esemplari di *Procambarus clarkii* catturati devono essere tutti trattenuti e consegnati all'ETP secondo le indicazioni da questo fornite e in applicazione dei protocolli stabiliti nell'ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/000239 Rarity per le analisi ivi previste;
- 3) gli esemplari di *Procambarus clarkii* catturati accidentalmente da altri soggetti devono essere tutti trattenuti e consegnati all'ETP;
- 4) il rinvenimento di esemplari di *P. clarkii* e la constatazione di mortalità anomale di esemplari delle specie indigene di crostacei d'acqua dolce devono essere tempestivamente segnalati da chiunque all'ETP;
- 5) oltre ai soggetti di cui al punto 1) possono concorrere all'attività di cattura il personale del Corpo forestale regionale e quello di Vigilanza ittica ed ambientale delle Province, previa sottoscrizione di appositi accordi;
- 6) non è ammessa la cessione a terzi degli esemplari catturati, fatta salva l'attività destinata alle analisi di cui al punto 2);
- 7) contemporaneamente alle attività di cui ai precedenti punti, l'ETP promuove ed organizza apposite iniziative di formazione, informazione e divulgazione relative all'andamento del progetto Rarity;
- 8) il presente decreto ha validità fino al 31 agosto 2014 e può essere prorogato in relazione agli esiti delle indagini in corso.

IL PRESIDENTE

- Loris SALDAN -